



## Guida al referendum

# L'elezione del capo dello Stato

### PERCHÉ SÌ

**ANNA FINOCCHIARO**

**“Altro che golpe di maggioranza servono 439 sì”**

**ROMA.** L'elezione del capo dello Stato è tra i punti più contestati della riforma, soprattutto il quorum dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio. Lei è stata relatrice della riforma, senatrice Anna Finocchiaro, ci spiega il perché di questa scelta?

«La nuova norma nasce dall'accoglimento di una proposta della minoranza del Pd per venire incontro all'esigenza, manifestata anche dalle opposizioni, di meglio garantire il peso delle minoranze e del Senato nel voto».

**Secondo il No dal settimo scrutinio basterà avere in aula il numero legale, cioè 367 parlamentari, e una maggioranza di appena 221 voti, per eleggere il capo dello Stato. Poiché l'Italicum assegna 340 deputati a chi vince le politiche, il partito di maggioranza potrà imporre il presidente?**

«L'argomento è suggestivo, ma è figlio di una finzione dialettica. Lo dimostra: la maggioranza potrebbe imporre il proprio candidato solo se tutte le minoranze disertassero il voto e si arrivasse ad una presenza

di soli 367 votanti su 731 aventi diritto. Accade normalmente il contrario, e cioè che all'elezione del presidente della Repubblica il numero dei votanti coincide con gli aventi diritto. Sostenere il contrario è come dire che una squadra di calcio di dilettanti ultracinquantenni può battere il Real Madrid, naturalmente a condizione che quest'ultima squadra non scenda in campo. Casomai il problema è opposto, poiché per eleggere il Capo dello Stato ci vorrebbero 439 voti, cioè ben 99 in più dei 340 della maggioranza, ciò significa che le opposizioni potrebbero opporre un continuo voto. Senza contare che il voto segreto riserva sempre sorprese».

**Pertini è stato eletto al sedicesimo scrutinio con una larghissima maggioranza. La mediazione ha tempi lunghi ma paga.**

«Sono d'accordo, anche se tutti ricordiamo il clima che, dopo 5 tentativi andati a vuoto, si creò nel Paese nel 2013; fu necessario chiedere al presidente Napolitano, che aveva più volte escluso la ricandidatura, di accettarla dietro una forte pressione politica».

**IL RISCHIO STALLO**  
Ricordiamo che clima si creò nel 2013 quando, dopo 5 tentativi, fu necessario chiedere il bis a Napolitano



**RELATRICE**

Anna Finocchiaro (Pd), presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, relatrice della riforma Boschi

“

**IL RISCHIO STALLO**  
Ricordiamo che clima si creò nel 2013 quando, dopo 5 tentativi, fu necessario chiedere il bis a Napolitano

**LAVINIA RIVARA**

**S**ARÀ ancora il Parlamento in seduta comune, se entrerà in vigore la riforma Boschi, ad eleggere a voto segreto il presidente della Repubblica, ma la platea dei grandi elettori si riduce. I senatori passano da 315 a 100 (compresi i 5 di nomina presidenziale) e sostituiscono anche i 58 delegati regionali. Ai cento si aggiungono i 630 deputati, per un totale di 730 (più i senatori di diritto a vita, oggi uno), rispetto ai 1008 attuali. Ma soprattutto cambiano i quorum: fino al terzo scrutinio per eleggere il capo dello Stato resta necessario avere il sì dei due terzi degli aventi diritto, come oggi. Dal quarto scrutinio il quorum, rispetto alla maggioranza assoluta attuale, si alza ai tre quinti dei grandi elettori. Ma dal settimo scrutinio basterà avere i tre quinti dei "votanti" e non più dei "componenti". Perché il voto sia valido però devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto (dunque 366). Questo è uno dei passaggi più critici della riforma, soprattutto se associato all'Italicum, che assegna alla maggioranza 340 seggi. Non cambia la procedura per l'empeachment: serve sempre la maggioranza assoluta del Parlamento, il cui plenum scende però a 730. Infine il presidente supplente sarà quello della Camera, non più del Senato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### COSTITUZIONE VIGENTE

#### COSTITUZIONE MODIFICATA

##### ART. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

*Identico*

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

**Abrogato**

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. **Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.**

##### ART. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

*Identico*

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. **Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.**

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

**Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.**

##### ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

##### ART. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Il Presidente della Repubblica può, **sentito il suo Presidente**, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

*Identico*

PER SAPERNE DI PIÙ  
www.camera.it  
www.senato.it



**LO SPECIALE**  
Su Repubblica.it lo speciale sul referendum del 4 dicembre prossimo, con le posizioni del Sì e del NO e i punti della riforma costituzionale

### PERCHÉ NO

**GIANNI FERRARA**

**“Con l'Italicum chi vince impone il candidato”**

**ROMA.** I nuovi quorum per l'elezione del capo dello Stato puntano ad evitare uno stallo nelle votazioni che, in passato, ha determinato situazioni anche drammatiche. Non è necessario professor Gianni Ferrara?

«Più che accelerare il risultato, il sistema di elezione ad un organo costituzionale, dovrebbe favorire la scelta di chi ne può svolgere idoneamente le funzioni. In questo caso quelle di capo dello Stato e di rappresentante dell'unità nazionale. La prima si estrinseca nella cura dell'andamento corretto dell'apparato statale. La seconda impegna a concretizzare il valore più alto dell'ordinamento per assicurare il principio inderogabile dell'egualanza. Comporta perciò che il voto di investitura sia il più ampio possibile, non declini di fatto a quorum di votanti che inficino lo stesso principio incorporato nella maggioranza dei tre quinti».



**COSTITUZIONALISTA**

Gianni Ferrara è professore emerito di Diritto costituzionale alla università La Sapienza di Roma

**Il No sostiene che dal settimo scrutinio una maggioranza risicata, magari eletta con l'Italicum, potrebbe eleggere da sola il presidente. Ma ciò presuppone che le opposizioni abbondonino l'aula, cosa mai accaduta.**

«Un sistema discendente di quorum induce una qualsivoglia maggioranza di governo ad attendere che si giunga al minore di tali quorum per poter così esercitare il suo dominio. Con la legge Renzi-Boschi le basterebbe acquisire i voti necessari nel Senato, espressione di un ceto politico che appare piuttosto disinvolto, al punto da suscitare dubbi che possa passare alla storia per il rigore delle sue "virtù repubblicane". Si consideri anche che, oltre che i voti, si possono acquisire le astensioni. I tre quinti si calcolano infatti sui votanti, non sui presenti in Aula».

**Se dovesse cambiare l'Italicum verrebbe meno anche la vostra opposizione?**

«Lei allude agli effetti devastanti dell'Italicum sulla posizione del presidente, restando immutato il potere della maggioranza assoluta del Parlamento di porlo in stato di accusa. Abrogare quella legge elettorale non credo che basti, è necessario sradicare il "premio di maggioranza" dall'ordinamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“

### VIA IL PREMIO

La nuova legge elettorale ha effetti devastanti sulla messa in stato di accusa del Colle. Via il premio di maggioranza